



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 09/11/2007, n°24

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.302 del 10.10.2007: Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

L'anno duemilasette, addì nove del mese di novembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 27 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 11.10.2007 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.302 del 10/10/2007 ;
- Visto l'ordine del giorno inviato ai Consiglieri prot. 145 in data 31 ottobre 2007, e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2.1 l'espressione del parere relativo al provvedimento sopracitato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. 302 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 27
Votanti	N. 27
Maggioranza	N. 14
Voti Favorevoli	N. 27
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata la proposta del Consiglio.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 24

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO il SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 24 DEL 9.11.2007

In ordine al disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale in materia di bonifiche di siti contaminati si formulano alcune osservazioni, in parte già discusse nella riunione appositamente convocata dalla Regione con le Province (parte delle quali risulta essere già stata recepita nella stesura del testo in esame) ed in parte inerenti questioni di nuova introduzione rispetto alla bozza di ddLR a suo tempo sottoposta alle Province.

Si apprezza in generale l'intento che emerge dal testo proposto. In particolare si valuta positivamente la proposta di una distribuzione di competenze che consente il mantenimento di attività presso gli uffici comunali che già si erano strutturati ed erano in grado di svolgere i compiti relativi alla materia, e l'affidamento alla Provincia del carico di lavoro relativo alle realtà territoriali meno dotate e per le quali già da tempo alcune Province si sono prestate a fare da supporto tecnico.

Inoltre, viste le oggettive difficoltà a mantenere ritmi adeguati nell'aggiornamento dell'anagrafe da parte delle Province, si valuta positivamente anche l'assunzione di tale compito da parte della Regione.

Per quanto riguarda le competenze che non vedono distinzioni di ruoli fra i Comuni in relazione al numero di abitanti e le Province, si osserva che alle Province rimangono in capo l'emanazione dei provvedimenti ordinatori di cui all'articolo 244 del D. Lgs. 152/2006 e il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Si prende atto, senza alcun rilievo, di quanto confermato in capo alle Province. Si condivide anche l'inserimento dell'assegnazione delle procedure semplificate al Comune o alla Provincia sulla base del parametro demografico che già aveva costituito proposta in sede di incontro tecnico.

Trova totalmente contrarie le Province, la proposta di potere sostitutivo dei Comuni inadempienti rispetto agli interventi in danno dei responsabili della contaminazione. Ciò in quanto vi è il problema delle risorse di cui le Province non dispongono né in piccola né in larga misura; inoltre non sembra trascurabile il vasto onere aggiuntivo legato alla messa in atto di procedure legali e di gara . Si chiede, pertanto, di eliminare la lettera h) dell'articolo 5 del disegno di legge.

Infine, in un quadro generale di carenza cronica di risorse, ci si permette di evidenziare il conseguente incremento di oneri aggiuntivi in capo alle Province rispetto alle precedenti competenze attribuite. Per quanto riguarda le risorse finanziarie che dovrebbero fronteggiare tale ulteriore aggravio di lavoro, codesta Regione non indica fonti certe di finanziamento. Peraltro, come è a tutti noto, anche una congrua disponibilità finanziaria, non consente di aumentare la forza lavoro, elemento sul quale si fonda tutta l'attività. Per evitare inutili rischi si avanza la proposta di trasferire risorse adeguate e certe conseguentemente dell'attribuzione dei nuovi compiti.

Oltre alle precedenti osservazioni, che sono di carattere generale, si propone altresì una serie di modifiche per quanto attiene strettamente il percorso procedurale e tecnico al fine di sanare lacune della normativa nazionale di riferimento, integrandola opportunamente in modo da rendere più organici e completi gli strumenti normativi per chi è operativamente chiamato a verificare gli iter procedurali e le situazioni concrete di bonifica di aree contaminate.

Si elenca nel seguito:

Proposta di integrazione art.5, lettere b), e) ed f) – (competenze delle Province)

b) Le verifiche e le attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a). Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la Provincia può avvalersi di ARPAL.

e) Non si concorda con l'inserimento di rilascio di atto di certificazione per azioni di messa in sicurezza operativa che per loro definizione sono parziali interventi a carattere transitorio aventi come obiettivo quello di impedire la propagazione all'esterno dell'area contaminata degli inquinanti presenti e di garantire in tal modo una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale. Gli stessi piano di messa in sicurezza operativa devono contenere la previsione circa la necessità di bonifica o messa in sicurezza permanente all'atto di cessazione dell'attività produttiva presente sul sito.

La certificazione per attività di messa in sicurezza operativa non è prevista dalla normativa nazionale e non si comprende la ragione di tale inserimento nel ddLR.

Si chiede di rivedere i contenuti dell'art.5, lett e) e conseguentemente anche l'art.17, comma 2, B).

f) Il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, per il quale potranno avvalersi del supporto tecnico di ARPAL.

Sull'art.6, 1° comma Competenze dei Comuni

Parrebbe opportuno precisare il disposto di cui all'art. 6, 1° comma, là dove, in tema di competenze ai Comuni, ci si riferisce alla gestione della conferenza di servizi.

Quanto sopra, tenuto conto delle disposizioni precedentemente assunte dalla Regione Liguria in merito al necessario ruolo istruttorio di Arpal. In caso di superamento delle predette disposizioni, dovrà essere valutata la necessità di dar corso a procedure di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del relativo incarico, con successiva stipula di apposita convenzione e/o di altro strumento giuridico-amministrativo, ferma restando la possibilità di istruttorie svolte direttamente dagli Uffici Comunali, con tutte le conseguenze del caso circa l'imputazione dei relativi costi e/o tariffe.

Proposte di modifica art. 8)

Art.8 comma 1 lettera b): si ritiene pleonastica la precisazione "*fatta esclusione del 1° caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'Allegato 4 al D.Lgs. n.152/2006*" in quanto in questo caso il sito non è oggetto di bonifica;

Art.8 comma 2: si ritiene opportuno aggiungere "*o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata*";

Proposte di integrazione / sostituzione iter ordinari – art.9

Considerato che l'art.9 proposto nel ddLR riporta l'articolato tal quale della normativa di settore (D.Lgs. n.152/06) si propone in questa sede di integrare detta stesura con i seguenti punti che consentirebbero di avere un quadro più organico e funzionale della complessa procedura di bonifica. Si sottolinea che nelle proposte di seguito presentate vi è l'introduzione di una fase aggiuntiva all'iter descritto nella norma statale. Tale fase è quella indicata fra la notifica dell'evento e la comunicazione degli esiti delle verifiche preliminari. Secondo il D. Lgs. 152/2006, quest'ultima comunicazione dovrebbe avvenire entro le 48 ore successive alla prima comunicazione. Tale tempistica è impossibile da rispettare, se lo scopo è quello di avere informazioni attendibili e utili a qualcosa. Pertanto si è ritenuto di individuare una fase di durata 15 gg che consenta un intervento organizzato e razionale di verifica degli effetti dell'evento e che produce, fra l'altro, il supporto conoscitivo alla scelta del percorso da seguire: chiusura del procedimento o predisposizione del piano di caratterizzazione.

Sostituzione dei p.ti 1 e 2 con:

Al verificarsi di un evento contaminante o al riscontro di contaminazioni storiche, il responsabile dell'inquinamento attua le misure di prevenzione necessarie e da comunicazione agli Enti interessati (Comune, Provincia, Regione, Arpal e Prefetto) entro 24 ore dal riscontro medesimo. La comunicazione dovrà contenere le informazioni minime di cui **all'Allegato 1**.

E' facoltà degli Enti chiedere eventuali integrazioni agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione adottate dal responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato.

Sostituzione del p.to 3 con:

Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile della contaminazione svolge un'indagine preliminare volta a verificare il superamento o meno delle CSC. Dette indagini devono essere eseguite e concluse entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto.

Sostituzione del p.to 4 con:

Qualora le indagini preliminari sull'area attestino il non superamento delle CSC il responsabile della contaminazione trasmette – entro 48 ore dalla conclusione delle indagini preliminari - al Comune, alla Provincia e all'Arpal l'autocertificazione secondo i criteri stabiliti con **l'Allegato 2** alla presente Legge.

Integrazione del p.to 5:

L'autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche che l'Ente territoriale competente può richiedere al responsabile della contaminazione entro i successivi 15 giorni. Tali accertamenti ed indagini supplementari dovranno in ogni caso essere concordate su indicazione ed in contraddittorio con gli Enti. Al termine del supplemento di indagine il procedimento di bonifica potrà considerarsi concluso, ovvero si procederà ai sensi del successivo comma.

Integrazione del p.to 6:

Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento trasmette relazione dettagliata circa gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza realizzati al Comune, alla Provincia e all'Arpal.

Integrazione del p.to 7:

Entro i successivo 30 giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 a Comune, Provincia ed Arpal.

Inserimento dopo il p.to 8:

Entro 4 mesi dal ricevimento del provvedimento di approvazione del piano di caratterizzazione dell'area, il responsabile della contaminazione invia al Comune, alla Provincia e all'Arpal le certificazioni analitiche per terreni ed acque sotterranee e superficiali (se previste) indicanti risultanze, metodi analitici e sensibilità degli stessi. Oltre alle certificazioni dovrà inoltre essere fornita una planimetria dell'area con indicazione dei sondaggi e dei piezometri realizzati ed una relazione tecnica esplicativa della profondità raggiunta con i sondaggi e con i piezometri (qualora motivatamente differenti rispetto al piano approvato) e tutto quanto realizzato in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e dalle previsioni progettuali.

Integrazione comma 11:

Art.9 comma 11: nel secondo capoverso si ritiene opportuno aggiungere "entro 60 giorni dall'approvazione del documento dell'analisi di rischio";

Relativamente alla quantificazione dell'entità della garanzia finanziaria formulata al p.to 17 dell'art.9 del ddLR, indicata pari al 30% del costo stimato dell'intervento, non si comprende tale riduzione rispetto ad una già favorevole quantificazione della norma nazionale che fissa tale garanzia in misura non superiore al 50% della medesima stima-costi. Si ritiene che già quest'ultima percentuale non garantisca la copertura dei costi di bonifica in capo al responsabile della contaminazione e pertanto una sua riduzione pare poco comprensibile dato che in caso di mancata o incompleta realizzazione degli interventi di risanamento la P.A. si troverebbe a dover intervenire in sostituzione, trovandosi priva di un'adeguata copertura finanziaria: tutto ciò si concretizzerebbe in un danno per l'erario.

Proposta di inserimento di nuovo articolo, dopo l'art.12

Ai fini dell'adozione dei Provvedimenti di cui all'art.244 del D.Lgs. n.152/06 le Province si avvalgono di ARPAL per lo svolgimento delle indagini necessarie all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

A tal fine la regione dovrebbe istituire un fondo per far fronte alle spese relative.

Qualora con le indagini anzidette si pervenga all'individuazione del responsabile, le spese sostenute per campionamenti ed analisi preliminari verranno addebitate in danno al medesimo soggetto.

Proposta di inserimento di altro articolo:

Per gli interventi sostitutivi di bonifica da realizzarsi ad opera della P.A. in caso di assenza o indisponibilità o insolvibilità del responsabile della contaminazione o del proprietario colpevole, o non volontà ad intervenire da parte del proprietario incolpevole del fondo, si potrebbe prevedere una sequenza di interventi da parte di::

- un soggetto terzo interessato all'area non responsabile della contaminazione che assume l'impegno a realizzare gli interventi necessari per caratterizzare, bonificare e/o porre in sicurezza l'area inquinata e che pertanto diviene soggetto obbligato a fronte dell'acquisizione dell'onere reale relativo alla medesima area, una volta certificata l'avvenuta bonifica;
- il Comune sul cui territorio insiste l'area inquinata;
- la Regione territorialmente competente, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

L'intervento del terzo dovrebbe pertanto configurarsi come prioritario rispetto agli interventi in danno a carico della P.A..

.....

∞

- Sull'art.15 (Compiti di Arpal):

“1. Gli accertamenti di cui all'art. 13, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Arpal, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.”

Presumendo che il riferimento sia all'art.14 e non all'art.13, si chiede che venga inserita la necessità di definire congiuntamente con il Dipartimento Arpal le modalità di redazione della relazione attraverso la predisposizione di un protocollo Arpal – Provincia che ne indichi i contenuti minimi.

“2. L'Arpal provvede, di norma entro 45 giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.”

Si chiede di specificare il momento di inizio del decorso del termine indicato nell'articolo (ricevimento istanza di parte?).

- Sull'art.16 (Istanza di certificazione):

comma 1 – b): “*descrizione dettagliata degli interventi effettuati con indicazione di modalità e tempistiche di esecuzione, problematiche sopravvenute, rispondenza alle previsioni progettuali ed alle prescrizioni del titolo autorizzativo;*”

comma 1 – c): “*illustrazione dei risultati ottenuti con l'intervento, con allegate elaborazioni circa lo stato di eventuale contaminazione residua per le diverse matrici ambientali interessate e corredata dai referti analitici non ancora trasmessi agli Enti nel corso dell'intervento;*”

nuovo comma 1 – e): “previsione di un piano di monitoraggio successivo dei risultati della bonifica / messa in sicurezza”

- Sull'art.17 (Atto di certificazione):

Relativamente al comma 2, B), non si concorda con l'inserimento di rilascio di atto di certificazione per azioni di messa in sicurezza operativa come meglio esplicitato con riferimento all'art.5 lettera e) del ddLR.

Al p.to 4 del medesimo comma 2 – B) si ritiene opportuno inserire anche l'apposizione di vincoli urbanistici sull'area.

Al comma 4 si ritiene necessario includere tra i destinatari dell'atto di certificazione anche la Conservatoria dei registri immobiliari nei casi in cui l'atto apponga o rimuova vincoli sull'area.

Potrebbe inoltre essere necessario includere la precisazione per cui l'atto di certificazione costituisce svincolo per le garanzie finanziarie stipulate a parziale copertura degli interventi realizzati, così come previsto anche dalla presente L.R.

- Sull'art.18, 1° comma (Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie)

Con riguardo al contenuto dell'art.18, comma 1° che subordina l'efficacia dei titoli edilizi al rilascio della certificazione da parte della Provincia, si segnala l'opportunità di introdurre una disposizione più elastica e comunque suscettibile di valutazione caso per caso in considerazione del fatto che in base all'esperienza acquisita in alcuni casi , in pratica, la bonifica del sito non costituisce condizione imprescindibile all'avvio dei lavori oggetto di un permesso a costruire. Si indica a titolo esemplificativo il caso di un'area contaminata per una profondità di 5 metri nella quale debba essere realizzato un autosilo per il quale è previsto uno scavo di dimensioni maggiori; in tal caso, come facilmente intuibile, con le opere di scavo dell'autosilo viene eliminata la parte di terreno contaminata per cui nella fattispecie non avrebbe alcuna ragione la necessità della preventiva bonifica e relativa certificazione della Provincia rispetto all'inizio dei lavori oggetto del titolo edilizio.

- Sull'art.20 (Costi di certificazione):

Al comma 1 si rinvia alla Giunta regionale la quantificazione dei costi per il rilascio della certificazione, mentre appare più legittimo che sia la Giunta provinciale a farlo; inoltre non viene precisato quale sia il soggetto pubblico destinatario di tali introiti che deve essere inequivocabilmente individuato nella Provincia.

- Osservazioni al Titolo III – Norme transitorie e finali

Rispetto alla bozza di testo precedentemente conosciuta, si rileva che il nuovo testo non contiene il punto riguardante la comunicazione che le Province avrebbero dovuto fare alla Regione contenente l'elenco dei siti in sospeso ai sensi dell'ex art.9 – D.M. n.471/99. Tale previsione avrebbe consentito di recuperare situazioni rimaste in un limbo giuridico consentendo di valutare uniformemente il percorso più idoneo per recuperarle ai sensi della vigente normativa. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di reinserire il comma soppresso.

Infine, per ciò che concerne l'art.24 (Sanzioni) si rileva che, rispetto alla bozza di ddLR, è stata rimossa l'applicazione di sanzione amministrativa in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Peraltro rimane un comma 1 che recita: *“Le sanzioni previste dall'art.257, comma 1 del D.Lgs. n.152/06 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio (...)”* a cui fa seguito il comma 2 *“I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge”*.

Si fa notare che le sanzioni di cui all'art.257, comma 1 del D.Lgs. n.152/06 sono sanzioni penali per omessa bonifica o per mancata comunicazione di evento inquinante che prevedono segnalazione alla competente A.G. da parte dell'Ente o del corpo di PG che effettua l'accertamento.

A prescindere dall'errore qui rilevato, va meditata l'opportunità di inserire una sanzione amministrativa per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione attualmente ricomprese nella violazione penale di cui all'art.257 sopra menzionato.

Sull'art. 24 , comma 2° (Sanzioni)

Si propone l'attribuzione dei proventi delle sanzioni all'Ente che abbia di volta in volta curato il procedimento ed erogato la sanzione, prevedendone una destinazione vincolata in base alla quale l'Ente abbia l'obbligo di destinarne i proventi, mediante specifica finalizzazione, ad interventi di bonifica nell'ambito territoriale di pertinenza.

- *Sull'art.25 (Norma finanziaria)*

Si richiama, infine, l'attenzione sull'evidente incompletezza della norma finanziaria di cui all'art.25, là dove non viene menzionata la necessità d'attribuire anche ai Comuni , unitamente alle attività ad essi trasferite, le relative risorse finanziarie.

.....

Per quanto riguarda le proposte sopra evidenziate si ribadisce la contrarietà delle Province a sostituirsi per la realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda il complesso delle altre proposte, esse vanno nella direzione di un maggior dettaglio, fermi restando gli obblighi stabiliti dallo Stato, e quindi si ritiene non contravvengano ad alcun adempimento tra quelli già imposti a livello nazionale.

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

Allegato 1

Comunicazione ex art.242, comma 1, D.Lgs. n.152/06

Da effettuarsi da parte del responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento di potenziale contaminazione ai sensi dell'art.304, comma 2 del D.Lgs. n.152/06 a Regione, Provincia, Comune, ARPA e Prefetto.

Da effettuarsi sia per siti in procedura ordinaria che per quelli in procedura semplificata.

Dati minimi necessari:

- 1) Generalità del soggetto responsabile dell'inquinamento e del proprietario del sito, qualora non coincidenti
- 2) Tipo di evento (storico o accidentale) e breve descrizione
- 3) Data e ora del rilievo di contaminazione
- 4) Tipologia di attività svolta sul sito
- 5) Ubicazione del sito potenzialmente contaminato (indirizzo e caratteristiche urbanistiche)
- 6) Superficie stimata dell'area
- 7) Relazione circa quanto accaduto, della tipologia di inquinanti potenzialmente contaminanti l'area, delle matrici presumibilmente coinvolte, dei possibili ed evidenti percorsi di migrazione della contaminazione
- 8) Necessità e descrizione sintetica delle misure di prevenzione necessarie adottate o in corso di esecuzione

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

Allegato 2

Requisiti minimi per l'autocertificazione di cui all'art.242, comma 2, D.Lgs. n.152/06

1. dichiarazione del responsabile della contaminazione – entro 48 ore dalla conclusione delle indagini preliminari - attestante:
 - a. l'effettuazione di tutte le indagini necessarie per attestare che l'evento non ha comportato il superamento delle CSC e che non riguardi parametri anche solo potenzialmente inquinanti per cui non sono state normate delle CSC;
 - b. il non superamento delle CSC nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali eventualmente e potenzialmente interessate e nei terreni con verifiche effettuate nella zona interessata dall'evento potenzialmente contaminante (accidentale e/o storico);
 - c. la rappresentatività delle indagini effettuate circa le matrici indagate, l'ubicazione di sondaggi, scassi, piezometri eventuali, prelievi di terreno e acque, parametri ricercati rispetto alla tipologia di contaminazione, ed applicazione di metodiche analitiche appropriate;
 - d. l'effettiva realizzazione di tutte le misure di prevenzione necessarie (art.240);
 - e. il non verificarsi di eventi che necessitassero di interventi riparatori o di emergenza quali, ad esempio, quelli di cui all'art.240, lett. t);

2. alla dichiarazione dovranno inoltre essere allegati:
 - a. schede del contaminante immesso nell'ambiente, se noto con certezza;
 - b. matrici interessate dall'evento di contaminazione (accidentale e/o storico);
 - c. certificazioni chimico-analitiche relative ai campioni prelevati per le diverse matrici con indicazione del metodo analitico impiegato e sensibilità dello stesso (firmate da professionista abilitato con indicazione della qualifica);
 - d. cartografie dell'area interessata (1:5000 e 1:200 o 1:500) con indicazione della zona potenzialmente contaminata, dei punti di indagine, delle stratigrafie / litologie rinvenute, delle profondità di campionamento (firmate da professionista abilitato con indicazione della qualifica);
 - e. descrizione dettagliata delle misure di prevenzione adottate e degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi ;
 - f. documentazione fotografica del sito e delle eventuali misure di prevenzione adottate;
 - g. quantità di rifiuti smaltiti, loro esatta provenienza, classificazione e relativi formulari di smaltimento.

Per ogni campione effettuato (di acqua o di suolo) dovrà essere conservata, a cura del responsabile della contaminazione un'aliquota di materiale secondo i criteri di cui all'All.2 – parte IV – D.Lgs. n.152/06, per il tempo indicato dagli Enti e finalizzato a prendere atto delle indagini svolte ovvero valutare la necessità di controanalisi. E' peraltro fatta salva la facoltà del responsabile di contattare e verificare la disponibilità degli Enti competenti (ARPAL o Province) ad assistere agli interventi ed ai prelievi sul campo.

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 20072007**

Genova 9 novembre 2007

**Il Segretario
Dr Bruno Cervetto**